

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1365 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Manolo Kyros MAGLIONE, e della società GUIDONIA MONTECELIO 1937, avente ad oggetto la seguente condotta:

Manolo Kyros MAGLIONE, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società Guidonia Montecelio 1937, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva in relazione all'art. 38 del C.G.S. per avere lo stesso, all'interno dello spogliatoio della squadra ospitante, posto in essere una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario sig. Donato Di Stefano. In particolare, il sig. Maglione dapprima scagliava un cestino per i rifiuti all'indirizzo dello stesso sig. Di Stefano per poi colpirlo, con un pugno al volto e, successivamente, quando questi era caduto a terra, sferragli un calcio al volto. A seguito dell'aggressione, il sig. Donato Di Stefano riportava un trauma dell'arcata zigomatica sinistra, con ferita lacero-contusa nonché una frattura scomposta delle ossa nasali, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni;

GUIDONIA MONTECELIO 1937, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Kyros Manolo Maglione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Manolo Kyros MAGLIONE,
 - Società GUIDONIA MONTECELIO 1937, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro FUSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manolo Kyros MAGLIONE,
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società GUIDONIA MONTECELIO 1937;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò